



**COMUNE DI MARCON
PROVINCIA DI VENEZIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PER LA GESTIONE DELLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Premesse

Considerato che il D.Lgs. del 5 febbraio 1997 n° 22, all'art. 49, commi 1 e 2, così come modificato dall'art. 33 della Legge 488/99, prevede la soppressione della Tassa per lo smaltimento rifiuti e la contemporanea istituzione di una Tariffa, a decorrere dai termini disciplinati dal D.P.R. 158/99.

Considerato che il D.Lgs. del 5 febbraio 1997 n.22, art. 49 commi 9 e 13, stabilisce che la Tariffa è applicata e riscossa dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

Visto l'art. 21 comma 2 lettera g del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Regolamento.

Art. 2: Istituzione della tariffa.

Il Comune di Marcon istituisce in via sperimentale la Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati disciplinata secondo le prescrizioni ed i criteri di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3: Presupposto

1. La Tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/97, comma 2°, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Contratto di Servizio tra Comune ed il gestore del servizio.
2. La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

Art. 4: Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducano i locali e le aree scoperte, di cui all'art. 5 del presente disciplinare, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nella abitazione (somma eventuale dei componenti anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti), secondo le risultanze dell'archivio dell'anagrafe demografica del Comune di Marcon.
2. Per le parti in comune del condominio, suscettibili di produrre rifiuti, con l'esclusione di scale, vani ascensori e locali caldaie, la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio. Se gli occupanti o conduttori degli alloggi sono costituiti in condominio regolarmente denunciato all'amministrazione finanziaria con rilascio del certificato di attribuzione di codice fiscale, la Tariffa per le parti in comune, di cui al

periodo precedente, è dovuta dal condominio che viene quindi riconosciuto come soggetto dal gestore del servizio. Gli adempimenti di cui all'art. 5 sono a carico dell'amministratore del condominio o del condomino all'uopo delegato.

3. Nel caso di locali di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune.

Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 5: Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

1. La Tariffa è corrisposta in base a tariffe di riferimento commisurate ad anno solare e/o a frazione di esso con unità temporale pari alla giornata, cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e aree scoperte.

2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione da parte dell'utenza.

3. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione della Tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.

4. La comunicazione di inizio dell'utenza dovrà pervenire al gestore del servizio entro i 60 giorni successivi alla data di inizio. Nel caso in cui detta comunicazione dovesse pervenire in ritardo sarà dovuta la penalità di cui all'art. 16 comma quattro.

5. La cessazione, dall'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso, di quota parte della Tariffa, a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione se comunicata entro il termine di 60 giorni; trascorso tale termine verrà applicata la penalità di cui all'art.16 comma cinque. Per la cessazione presentata al di fuori del termine di 60 giorni, il rimborso non potrà mai riguardare annualità precedenti quella della comunicazione, tranne nei casi in cui sia dimostrata dall'interessato, o verificata d'ufficio, la situazione di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.

6. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento (modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte), dovranno essere comunicati entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.

7. Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento, ivi compresi quelli previsti dal successivo art. 13 comma 4, avranno effetto con decorrenza dal giorno dell'intervenuta variazione se la comunicazione perviene entro il termine di cui al comma precedente.

In caso di comunicazione pervenuta oltre il termine di cui al comma precedente gli effetti della variazione avranno la seguente decorrenza:

- dal primo giorno successivo alla data di pervenimento della comunicazione di variazione se detta variazione decrementa la tariffa dovuta;
- dal giorno dell'intervenuta variazione se detta variazione incrementa la tariffa dovuta, con l'applicazione della penalità di cui all'art. 16 comma sei.

Art. 6: Commisurazione della tariffa

1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità edilizia, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato successivo.
3. La misurazione è esclusivamente relativa a locali ed aree scoperte ove si producano, o possono prodursi, rifiuti urbani e/o assimilati di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/97.
4. Le superfici coperte ad uso soffitta, magazzino, cantina, legnaia, sottotetto o ripostiglio sono computabili solo per la parte di superficie con altezza superiore al metro e mezzo.
5. Alle superfici di aree scoperte si applica un coefficiente di riduzione pari a 0,5.
6. Per le utenze non domestiche le superfici di viabilità automobilistica interna non sono computate.
7. Per le utenze non domestiche di seguito elencate le quali dimostrino con documentazione di produrre rifiuti pericolosi, o tossici nocivi o speciali non assimilati agli r.s.u., e per le quali risulta difficile determinare la superficie in cui si producono tali rifiuti, si applica la seguente percentuale di riduzione nei locali laddove vengono prodotti tali tipi di rifiuti:

ATTIVITA'	RIDUZIONE
Carrozzerie	25%
Autofficine	20%
Autofficine di elettrauto	10%
Cantieri navali	20%
Ambulatori dentistici ed odontotecnici	40%
Distributori carburante	5%
Fabbri	15%
Falegnamerie	15%
Galvanotecnici	20%
Gommisti	10%
Lavanderie	8%
Marmisti	50%
Officine in genere	25%
Ospedali e case di cura	50%
Tintorie	20%
Tipografie	20%
Vernicerei	30%
Vetriere	25%

Art. 7: Determinazione della tariffa

1. I valori della Tariffa, per singola categoria, sia per la quota fissa che per la quota variabile, sono definiti con decorrenza annuale, dal 1 gennaio di ogni esercizio, con Deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione annuale.
2. Il gettito complessivo annuo della Tariffa dovrà garantire la completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del disposto di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/97.

3. L'applicazione della Tariffa è affidata al gestore del servizio dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Marcon.
4. La Tariffa di riferimento è costituita di una quota fissa, relativa alla sussistenza del servizio, e di una quota variabile, relativa alla produzione presuntiva di ciascuna singola utenza.
5. I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della Tariffa, sono determinati dal gestore del servizio sulla scorta dell' applicazione dei coefficienti e del metodo normalizzato, di cui al comma 5° dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, approvato con il D.P.R. n. 158/99.
6. La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi previsti al comma 9° dell'art. 38 del D.Lgs. 22/97, rispetto ai quali la Tariffa non determina alcuna erogazione del servizio.

Art. 8: Classificazione delle categorie, dei locali e delle aree

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla scorta dell' applicazione dei coefficienti e del metodo previsto dal D.P.R. n. 158/99.
2. La classificazione delle categorie è quella prevista nella tabella allegata al presente disciplinare.
3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività.

Art. 9: Riduzioni di tariffa

1. La Tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato.
2. Per le utenze che occupino o conducano locali e aree scoperte esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito e attivato, permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel contenitore, e/o sito più vicino, ed in tal caso la Tariffa è ridotta di un coefficiente di 0,7.
3. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, o se la distanza dal punto più vicino di raccolta supera i 350 metri (restando esclusi nel calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata) la Tariffa è soggetta ad un coefficiente di riduzione dello 0,7.
Tale condizione dovrà essere fatta constatare mediante diffida scritta al gestore del servizio.
Gli effetti avranno decorrenza dal giorno successivo alla data di pervenimento della comunicazione e/o diffida.
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.
5. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo

di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa la documentazione della spesa sostenuta.

Art. 10: Esclusione oggettiva ed esenzione dalla tariffa

1. Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.
2. Sono escluse dalla determinazione della Tariffa le centrali termiche e i locali riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: cabine elettriche, vani ascensori, i locali di celle frigorifere ed i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana e i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o qualora tale situazione sia verificabile con sopralluogo.
Sono escluse, per le utenze domestiche, le aree destinate a cortili, balconi, terrazze, ecc., ed ogni superficie non chiusa, comprese le aree scoperte destinate a verde privato (giardini) delle unità immobiliari domestiche.
3. Sono esenti dalla tariffa i locali soggetti a lavori di restauro per intervento edilizio, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esenzione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da:
 - autorizzazione comunale o comunicazione al comune;
 - dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal direttore lavori o dalla ditta esecutrice;
 - dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento dei materiali di risulta in discariche autorizzate.L'esenzione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro.
La richiesta per ottenere l'esenzione, pena la decadenza, deve essere presentata entro la fine dell'anno di inizio lavori.
Non è prevista l'applicazione dell'esenzione anche per i periodi riguardanti l'anno precedente alla presentazione della domanda di esenzione.

Art. 11: Particolari situazioni di tariffa

1. Per i locali e le superfici scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) si applica un coefficiente di riduzione della tariffa pari a 0,3.
Per le attività di agriturismo, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continuata dell'attività stessa, viene prevista, rispetto alla tariffa di ristorante una riduzione del 40%.
2. Sono soggetti a Tariffa ridotta commisurata alla sola quota fissa della tariffa più bassa (riferita alla classe di utenza domestica o non domestica), i locali e le aree che risultino non utilizzati dall'utente nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano comunicate con idonea documentazione al gestore del servizio, e debitamente riscontrate (ad esempio locali sprovvisti di utenze).
Gli effetti decorrono dal giorno di pervenimento della comunicazione.
3. Per le case dei residenti o dei non residenti tenute a disposizione, o sfitte, ovvero aggiuntive alla abitazione primaria dello stesso intestatario, sarà applicata la

tariffa corrispondente alla utenza domestica di un componente.

In deroga a quanto previsto dal precedente periodo, per i locali ad uso di prima abitazione degli italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. sarà applicata la tariffa corrispondente alle abitazioni di un componente.

4. In deroga a quanto previsto dall'art.3 comma 1, per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi inferiori all'anno la Tariffa è dovuta dal proprietario per l'intero anno ed è equiparata all'utenza domestica di minimo 3 componenti.
5. Per ogni utenza non domestica che, con assunzione diretta dei costi, partecipi ad una o più fasi del servizio di gestione dei rifiuti, svolto sulla scorta delle modalità previste nell'affidamento, comportando con ciò riduzione dei costi da parte del gestore del servizio, si determinerà una riduzione della Tariffa, in relazione ai mancati costi industriali sopportati dal gestore del servizio, che non potrà mai essere superiore alla quota variabile della tariffa.
L'utenza non domestica deve avvalersi, per quanto sopra previsto, di specifici soggetti, purché aventi caratteristiche di regolare iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei Rifiuti e/o regolari ed adeguate autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.
Comunque la definizione di tali fattispecie dovrà avvenire con specifica, e preventiva, convenzione definita tra l'utenza ed il gestore del servizio.
6. Per l'utenza non domestica viene prevista una riduzione proporzionale della tariffa, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
La riduzione non potrà mai essere superiore alla quota variabile della tariffa.
Qualora il produttore abbia provveduto all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia e che tale metodo risulti da concessioni, debitamente documentate ed autorizzate, la misura della riduzione verrà comunque determinata dalla quantità dei rifiuti utilizzati per un importo che non potrà mai superare i 2/3 della massima riduzione concedibile, di cui al successivo comma nove. La documentazione accertante l'avvenuto recupero dovrà pervenire, pena la decadenza del diritto al rimborso, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui fa riferimento il recupero stesso.
7. Non rientrano nella fattispecie, e pertanto non possono comportare riduzioni della Tariffa, le situazioni di erogazione di servizi svolti dal gestore del servizio, relativamente al nolo di attrezzature e/o alla fornitura di servizi supplementari alle condizioni di standard, specificati nel Contratto di Servizio tra Comune e gestore del servizio.
8. In presenza di specifici contratti onnicomprensivi per la gestione di servizi per utenza non domestica, sottoscritti tra il gestore del servizio e l'utenza medesima, per lo svolgimento di servizi integrati ed unitari di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non assimilati agli r.s.u. e/o rifiuti pericolosi, e/o altre attività connesse, la Tariffa potrà essere assorbita da quanto previsto da detto contratto.
9. Le riduzioni della tariffa previste nel presente disciplinare si sommano, ma, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 6 comma 6, comunque non potranno superare una riduzione complessiva di 0,7.

Art. 12: Condizioni di esenzione diretta della tariffa, con sostituzione, nel pagamento al gestore del servizio, da parte del Comune

1. Il pagamento della Tariffa al gestore del servizio da parte del Comune, in

sostituzione dell'utenza, avviene nelle fattispecie:

a) per locali di residenza occupati da persone assistite economicamente e certificate dal Comune .

b) per locali di residenza occupati da persone, sole o riunite in nuclei familiari, che siano titolari di una sola pensione sociale erogata dall'INPS, a condizione che le persone stesse non siano proprietarie di beni immobili, salvo l'immobile di residenza.

c) per locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.

d) per locali e aree utilizzati da enti ed associazioni, riconosciute per Legge, per il recupero di tossicodipendenti, alcolisti e simili, nonché per la riabilitazione e l'assistenza di disabili fisici e psichici.

f) per i locali e le aree occupate o detenute da utenze, per cui il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali, per particolari casistiche di socialità e/o di interesse dell'Amministrazione Comunale.

2. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della Tariffa, nelle fattispecie previste al comma precedente, deve essere presentata, dall'utenza interessata, ovvero comunicata dal Comune, al gestore del servizio, entro 60 giorni dalla data della intervenuta fattispecie. Le richieste hanno validità annuale, ad esclusione di quelle indicate alle lettere c) e d), e vanno rinnovate ogni anno.

I casi di esenzione di cui al comma precedente saranno oggetto di certificazione da parte del Comune ed il gestore del servizio provvederà alla successiva fatturazione della Tariffa al Comune medesimo.

Art. 13: Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare al gestore del servizio, entro i 60 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali e aree soggette a Tariffa siti nel territorio del Comune.

La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.

2. La denuncia ha effetto per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la Tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta.

3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, risultanti anche da certificati, e tutti gli elementi determinanti la composizione della Tariffa, e deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale, e presentata direttamente presso gli uffici preposti al gestore del servizio, che rilascerà ricevuta.

La presentazione può essere effettuata anche a mezzo raccomandata postale R.R., ed in tal caso varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza

4. E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe Comunale di comunicare al gestore del servizio, a cadenza giornaliera, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio.

Sulla scorta delle comunicazioni ricevute, il gestore del servizio provvederà ad aggiornare i propri archivi solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare e o delle volture a nome di un coabitante.

In caso di cambio di residenza rimane l'obbligo di denuncia da parte dell'utente sia ai fini della cessazione che dell'inizio.

Se le informazioni ricevute dall'Anagrafe Comunale necessitassero di ulteriori

approfondimenti, il gestore del servizio procederà a contattare l'utente per le informazioni integrative; qualora l'utente fornisca le informazioni richieste in ritardo, la decorrenza delle variazioni avrà effetto con le medesime modalità di cui all'art. 5 comma sette, secondo paragrafo.

5. E' fatto obbligo agli Uffici del Commercio del Comune di comunicare al gestore del servizio, a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.

Art. 14: Accertamento

1. Il gestore del servizio potrà effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi alle denunce, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresa la facoltà di verifica diretta delle superfici con proprio personale autorizzato, previa accettazione dell'utenza ed alla presenza di un dipendente comunale.
In caso di mancata condivisione per il sopralluogo sui locali e aree, varranno i dati in possesso o acquisiti da altre banche dati.
Il gestore del servizio, per accertare e definire date e superfici, può richiedere la copia del contratto d'acquisto o d'affitto e le planimetrie catastali.
2. Il gestore del servizio, in caso di riscontro di denuncia infedele o incompleta, o mancata denuncia, provvederà ad emettere avviso di rettifica di accertamento. L'utenza dalla data del ricevimento dell'avviso di rettifica di accertamento, avrà 30 giorni per provvedere alle controdeduzioni.
Trascorso detto termine l'accertamento sarà definitivo.

Art. 15: Riscossione

1. Il gestore del servizio provvederà alla riscossione della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente e in particolare dell'art. 49 del D. Lgs. n° 22/1997.
2. Le forme e modalità di pagamento della Tariffa saranno stabilite dal gestore del servizio anche sulla base del contratto stabilito con il Comune per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e per la gestione della relativa tariffa.
3. La riscossione sarà conseguente all'emissione di fatture con la frequenza stabilita dal gestore del servizio anche sulla base del contratto stabilito con il Comune per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e per la gestione della relativa tariffa
4. In caso di ritardato o mancato pagamento della Tariffa, il gestore del servizio provvederà ad applicare gli interessi di mora con le seguenti modalità:
 - ritardo da 2 a 29 gg.: 1% su totale fattura dovuto
 - ritardo superiore ai 29 gg.: 1% su totale fattura dovuto più gli interessi calcolati sulla base del tasso legale, maggiorato di 3,5 punti, sui giorni di effettivo ritardo.
5. In caso di mancato pagamento il gestore del servizio provvederà a sollecitare l'utente ed a recuperare il credito nelle forme che di volta in volta riterrà opportune; spese ed interessi derivanti da questa attività saranno interamente a carico dell'utente moroso.

Art. 16: Penalità

1. In caso di omessa comunicazione di cui all'art. 5 il gestore del servizio applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari a due volte l'ammontare della Tariffa accertata ai sensi dell'art.14.
2. In caso di infedele e/o incompleta comunicazione di cui all'art. 5 il gestore del servizio applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari ad una volta l'ammontare della Tariffa accertata ai sensi dell'art.14.
3. Qualora, nei casi di cui ai commi precedenti, il trasgressore provveda ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione dell'importo della tariffa e di $\frac{1}{4}$ delle penalità sopraindicate, si addiuvano a definizione agevolata della contestazione.
4. In caso di comunicazione di inizio occupazione, detenzione, conduzione pervenuta oltre il termine di cui all'art. 5 comma quattro il gestore del servizio applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari a Euro 26,00.
5. In caso di comunicazione di cessazione occupazione, detenzione, conduzione pervenuta oltre il termine di cui all'art. 5 comma cinque il gestore del servizio applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari a Euro 26,00
6. In caso di comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento pervenuta oltre il termine di cui all'art. 5 comma sei che determini un incremento della tariffa dovuta dall'utente, il gestore del servizio applicherà una maggiorazione pari a Euro 26,00.

Art. 17: Tariffa giornaliera

1. Per la gestione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è dovuta una Tariffa Giornaliera da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
La Tariffa Giornaliera è dovuta per occupazioni inferiori ai 150 giorni per anno solare, anche se ricorrenti.
2. La Tariffa Giornaliera sarà riscossa direttamente dal gestore del servizio, che provvederà a fatturare i periodi di effettiva occupazione con un'unica fattura a fine anno secondo le risultanze dell'Ufficio Tributi del Comune.
La Tariffa Giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. La Tariffa Giornaliera di cui al comma 1 è fissata, per ogni categoria nella misura di $\frac{1}{150}$ della tariffa annuale, al mq. di superficie occupata per ogni giornata.
Si stabilisce che la Tariffa comunque non può essere inferiore a Euro 10.ad evento.
4. Nel caso l'importo complessivo dovesse superare quanto previsto dalla tariffa annuale, sarà facoltà dell'utente optare per l'applicazione della tariffa annuale.

Art. 18: Norme transitorie

1. Il gestore del servizio può, su richiesta del Comune di Marcon, predisporre forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni di rifiuti per specifica utenza, per una determinazione della quota variabile basata sulla produzione diretta.
2. Per i soggetti già inseriti nelle banche dati comunali per la gestione della T.A.R.S.U., non sussiste, fino a quando restano valide le condizioni di denuncia originaria, obbligo di denuncia ai fini dell'applicazione della tariffa, procedendo il Comune alla conversione dei relativi dati.

3. In deroga alla previsione di cui all'art. 16, comma 1, non sono applicate penalità per gli obblighi di denuncia scadenti nell'anno 2003 ed assolti entro il 20 gennaio 2004.

Art. 19: Norme transitorie. Gestione stralcio ex tarsu

1. Relativamente alle conseguenze della gestione T.A.R.S.U., in vigore sino al 31.12.2002, in merito a quanto previsto dalle norme del D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993 e successive variazioni ed al Regolamento Comunale T.A.R.S.U. approvato con deliberazione del C.C. n° 76 del 29 settembre 1995, rimangono valide, per lo specifico, sino al 31.12.2002, le disposizioni previste dalla normativa citata.
2. Tutte le competenze, relative al comma precedente, sono di competenza del Comune di Marcon.

Art. 20: Disposizioni finali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento hanno valore dal 1° gennaio 2003.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti.

Allegato: Classi tariffarie utenze non domestiche

Classe	Tipologia
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18	Attività artigianali tipi botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club

INDICE

Premesse	pag. 1
Art. 1	pag. 1
Art. 2: Istituzione della tariffa	pag. 1
Art. 3: Presupposto	pag. 1
Art. 4: Soggetti passivi	pag. 1
Art. 5: Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione	pag. 2
Art. 6: Commisurazione della tariffa	pag. 3
Art. 7: Determinazione della tariffa	pag. 4
Art. 8: Classificazione delle categorie, dei locali e delle aree	pag. 4
Art. 9: Riduzioni di tariffa	pag. 4
Art. 10: Esclusione oggettiva ed esenzione dalla tariffa	pag. 5
Art. 11: Particolari situazioni di tariffa	pag. 5
Art. 12: Condizioni di esenzione diretta della tariffa, con sostituzione, nel pagamento al gestore del servizio, da parte del Comune	pag. 7
Art. 13: Denunce	pag. 7
Art. 14: Accertamento	pag. 8
Art. 15: Riscossione	pag. 8
Art. 16: Penalità	pag. 9
Art. 17: Tariffa giornaliera	pag. 9
Art. 18: Norme transitorie	pag. 10

Art. 19: Norme transitorie. Gestione ex tarsu

pag. 10

Art. 20: Disposizioni finali

pag. 10

Allegato: classi tariffarie utenze non domestichepag. 11